

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI
AQA SRL
Via dell'Industria snc - 26010 Casaletto Vaprio (Cr)**

INDICE

Sommario	
ALLEGATI	3
PARTE GENERALE	7
SEZIONE I: QUADRO NORMATIVO	7
1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001	7
1.2 I reati presupposti alla responsabilità <i>ex</i> D.lgs. n. 231/2001	9
1.3 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione	12
SEZIONE II: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
2.1 La scelta di Aqa di dotarsi del Modello previsto dal D.lgs. n. 231 / 2001	14
2.1.1 Presentazione di Aqa	14
2.2 Finalità del Modello	14
2.3 Elementi fondamentali del Modello	15
2.4 Destinatari del Modello organizzativo	15
SEZIONE III. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	16
3.1 Azioni poste in essere da Aqa per la diffusione del proprio Modello	16
3.1.1 Informativa al Personale Interno	16
3.2 Il primo strumento di efficace adozione del Modello da parte di Aqa: la formazione	17
3.2.1 Attività minime previste per la formazione	17
SEZIONE IV. ORGANISMO DI VIGILANZA. STATUTO	18
4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	18
a) Autonomia e indipendenza	18
b) Professionalità	19
c) Continuità d'azione	19
d) Onorabilità	20

4.1.1	Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	20
4.1.2	Compiti assegnati ai Responsabili di funzione	21
4.2	Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
4.3	Reporting dell'Organismo di Vigilanza	25
4.5	Protezione delle segnalazioni.....	27
a)	Riservatezza.....	28
b)	Garanzie procedurali.....	29
c)	Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all'OdV	29
4.5.1	Segnalazioni anonime.....	29
4.6	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	30
SEZIONE V. SISTEMA DISCIPLINARE		30
5.1	Funzione del sistema disciplinare	30
5.2	Sistema sanzionatorio per i dipendenti.....	31
5.3	Sistema sanzionatorio previsto per i dirigenti.....	32
5.4	Sistema sanzionatorio previsto per i membri dell'Organo Amministrativo	32
5.5	Sistema sanzionatorio previsto per Consulenti, collaboratori e partners	32
5.6	Sistema sanzionatorio previsto per l'OdV in tema di normativa sul whistleblowing	33
5.7	Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni	33
SEZIONE VI - ANALISI DEL RISCHIO DI REATO.....		34
6.1	Gestione del rischio (CoSo Report II)	34
6.2	Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	36
6.3	<i>Focus</i> sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	37
6.4	Dei singoli Reati	38
6.5	I Reati rilevanti	39
6.5.1	<i>Focus</i> sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)	39
6.5.2	<i>Focus</i> sui Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001).....	40
6.5.3	<i>Focus</i> sui Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)	45
6.6	Gli altri Reati maggiormente significativi per Aqa	50
6.6.1	<i>Focus</i> sui Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis-1 D.lgs. n. 231 del 2001)	50
6.6.2	Reato di ricettazione (art. 25 octies D.lgs. 231/2001).....	50
6.6.3	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231 / 2001).....	52
Sezione	VII	-
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001		54
7.1	Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001	54

7.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	56
7.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro l'industria ed il commercio	66
7.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione	68
7.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari	69
7.1.5 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione del delitto di ricettazione	71
7.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)	73

ALLEGATI

1. Elenco Reati;
2. Codice Etico;
3. Visura societaria;
4. Metodologia di risk analysis;
5. Tabella di risk analysis
6. Regolamenti operativi e procedure formalizzate.

DEFINIZIONI

- “Aqa”: Aqa srl;
- “Autore del reato”: uno o più Destinatari del Modello che, rivestendo una determinata qualifica all’interno di Aqa o comunque operando per conto di essa, commette uno dei Reati;
- “CCNL”: contratto collettivo nazionale del lavoro attualmente in vigore ed applicato da Aqa;
- “Codice Ambiente o Testo Unico Ambiente”: D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006;
- “Codice Etico”: testo contenente i diritti ed i doveri morali di Aqa che definisce la responsabilità etico-sociale di tutti coloro che partecipano all’attività dell’ente;
- “Collaboratori non continuativi”: soggetti impegnati in Aqa per incarichi temporanei o per periodi limitati nel tempo;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Aqa sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione, nonché quei soggetti esterni all’organizzazione della fondazione che prestano attività di consulenza ed assistenza di ogni tipo nell’interesse di Aqa;
- “Destinatari del Modello”: tutti i soggetti coinvolti nell’attività di Aqa, ivi inclusi tutti i dipendenti, il personale interno, i collaboratori, anche non continuativi e gli *stakeholders*;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Aqa, compresi i docenti ed i collaboratori non occasionali;
- “D.lgs. 231/2001 o Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “*due diligence*”: attività di controllo e confronto della documentazione inerente ad una determinata società;
- “D.V.R.”: Documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 D. lgs. 81/2008;
- “Fornitori continuativi”: soggetti che hanno rapporti di fornitura continuativa di beni o servizi con Aqa;
- “funzione aziendale”: comparto di Aqa cui è devoluta una singola attività unitariamente

intesa;

- “Modello” o “Modello Organizzativo”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001;
- “Organismo di Vigilanza o OdV”: organismo interno ad Aqa, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed alla verifica del suo costante aggiornamento;
- “outsourcing”: tutte le forniture di beni e servizi che Aqa richiede a terzi soggetti;
- “P.A.”: tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici economici e non che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge vigenti;
- “Parte Generale”: Parte generale del Modello ove sono indicati i principi generali del medesimo ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza;
- “Parte Speciale”: Parte speciale del Modello recante la metodologia di risk Analysis adottata per i Processi Sensibili e le relative procedure adottate per prevenire in concreto detti rischi;
- “Partner”: controparti contrattuali di Aqa, quali, ad esempio, fornitori, consulenti, agenti e clienti sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui Aqa addivenga ad una qualunque forma stabile di collaborazione;
- “Personale”: personale addetto alle attività svolte da Aqa, ivi inclusi i soggetti apicali, i soggetti sottoposti all’altrui direzione e, infine, i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo organici alla struttura di Aqa;
- “Processi sensibili”: un insieme di attività di Aqa nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di commissione dei reati;
- “Reati”: i singoli reati richiamati dagli artt. 24 e seguenti del D.lgs. 231/2001, quindi, uno dei reati presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti;
- “Responsabile di funzione”: soggetto responsabile di una area funzionale identificata come significativa all’esito dell’analisi dei rischi, individuato sulla base dell’organigramma di Aqa;
- “Risk assesment”: attività di individuazione delle singole aree di rischio riferite ad ogni attività eseguita da Aqa finalizzata ad individuare, succesivamente, i concreti rischi in

riferimento ai singoli Reati;

- “R.L.S.”: Responsabile della sicurezza incaricato dai lavoratori come identificato nel Testo Unico Sicurezza;
- “R.S.P.P.”: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione come identificato nel Testo Unico Sicurezza”;
- “soggetti apicali”: soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, ricoprono incarichi di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente ovvero di un’unità organizzativa dotata di sufficiente autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, di fatto, gestiscono o controllano l’ente;
- “soggetti sottoposti all’altrui direzione”: soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, che dipendono dalla vigilanza e dal controllo dei soggetti apicali;
- “stakeholders”: tutti quei soggetti che, a vario titolo, anche in via solamente occasionale, siano portatori di interessi di Aqa;
- “Testo Unico Sicurezza”: Testo Unico di cui al D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche;
- “whistleblower”: soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero che comunica una violazione del presente modello, del codice etico o la potenziale commissione di Reati.

PARTE GENERALE

SEZIONE I: QUADRO NORMATIVO

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando in parte la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell’introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, *etc.*) potevano essere perseguite per l’eventuale commissione di reati nell’interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal decreto legislativo 231/2001, che ha segnato l’adeguamento, da parte della legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l’emanazione del D.lgs. 231/2001, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d’impresa in modo più diretto ed efficace.

Il D.lgs. 231/2001 si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi, quantomeno europei – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso).

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, sovente rientrano nell’ambito di una diffusa **politica aziendale** e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato ed il suo accertamento segue le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il D.lgs. 231/2001 contiene un articolato sistema sanzionatorio che muove dall’applicazione di sanzioni pecuniarie comminate utilizzando delle quote, alle quali si

aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive tra cui la sospensione o la revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi; fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme delle norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale; ciò solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore. In particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente e che tale reato sia compiuto nell'**interesse o a vantaggio** della società, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.lgs. 231/2001: ciò comporta, ai fini del presente Modello organizzativo, la necessità di considerare anche le operazioni che Aqa si trova a compiere all'estero. Tale aspetto sarà vagliato nella seconda parte di questo documento, quando verranno affrontate, una per una, le singole ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente collettivo.

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, come già detto, deve trattarsi, in primo luogo, di un reato commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il vantaggio **esclusivo** dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

I potenziali soggetti attivi del reato presupposto alla responsabilità degli enti sono:

- a) *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti la gestione ed il controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo “funzionalistico¹”, invece che una di tipo “nominalistico”, riservando cioè l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione - rispetto ai soggetti che

¹ Per “funzionalistico” si deve intendere quell'approccio adottato dal Legislatore per dare rilievo alla funzione e alle attività in concreto svolte dal soggetto, da considerarsi prevalenti rispetto al nome o alla sola figura societaria ricoperta dal possibile autore del reato.

ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente - delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale": si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell'ambito di società strutturate su più sedi e stabilimenti e ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un Modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli reati, come sia necessario che ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in Aqa sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportune procedure, al fine di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su quelle attività "sensibili" nell'ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell'art. 5 fa riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale". Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che "la scelta di limitare la responsabilità della società al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale". Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un'esclusione della responsabilità dell'ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un dipendente; dall'altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché acquista sempre maggior rilievo l'importanza anche del singolo dipendente nelle scelte e nelle attività dell'ente.

Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le diverse attività svolte da Aqa, in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, nel denegato caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di controllo interno.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento **oggettivo** tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo **soggettivo**, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l'individuazione di una **colpa dell'organizzazione**, intesa come assenza o inefficacia di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo.

1.2 I reati presupposti alla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da Aqa, al fine di valutare quali di esse esponano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, è opportuno completare l'inquadramento generale dei confini di tale fonte normativa.

La responsabilità dell'ente era inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24 D.lgs. 231/2001). In seguito è stata estesa - per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi del D.lgs. 231/2001 - anche ad altre categorie di reati.

In particolare ai reati informatici e di illecito trattamento dei dati (art. 24 bis); ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); sul punto si precisa che con Legge n. 236 del 11 dicembre 2016 è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di traffico illecito di organi prelevati da persona vivente ex art. 601 bis c.p.

Quest'ultimo reato si ritrova oggi in un nuovo comma, il sesto, dell'art. 416 c.p. dando così origine alla fattispecie dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico degli organi, che è divenuta reato presupposto alla responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto (art. 24 ter D.lgs - Delitti di criminalità organizzata); ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis), ai reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis- 1), ai reati societari (art. 25 ter); sul punto la legge n. 69 del 27 maggio 2015 è intervenuta modificando i reati societari richiamati dall'art. 25 ter del decreto.

Da ultimo, con il D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017, che ha attuato la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, è stato riformulato il reato di "corruzione tra privati" ex art. 2635 c.c., introdotto il nuovo reato societario di "istigazione alla corruzione tra privati" previsto all'art. 2635 bis c.c. ed inserito l'art. 2635 ter. Quest'ultimo articolo ha introdotto delle pene accessorie. Il Decreto legislativo n. 38/2017 ha anche avuto un impatto sulla disciplina della responsabilità degli enti ex D.lgs 231/2001 in quanto è stato modificato l'art. 25 ter del Decreto alla lettera s-bis) come di seguito indicato: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»; ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25 quater-1), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies). In riferimento all'art. 25 quinquies con Legge n. 199 del 29.10.2016 è stato riformulato l'art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e detto reato è stato inserito nell'elenco dei reati di cui al D.lgs 231/2001 nella categoria in esame del Decreto.

Attraverso la legge 18 aprile 2005, n. 62, la responsabilità degli enti è stata estesa anche ai reati di market abuse (insider trading e aggrigotaggio, art. 25 sexies). L'intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l'ente può commettere è evidente dal costante aumento delle fattispecie "presupposto"; infatti, sono stati successivamente introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro (art. 25 septies) nel 2007 - poi modificati dal D.lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (quest'ultimo reato introdotto con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014) (art. 25 octies); i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies), l'induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (art. 25 decies), i reati ambientali, ivi compresi gli "ecoreati", introdotti con Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (art. 25 undecies) ed il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) da ultimo modificato con Legge 17 ottobre 2017, n. 161. Infine, è stato da ultimo introdotta una nuova categoria di Reati (art. 25 terdecies) contro il razzismo e la xenofobia.

Oltre alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il predetto novero di reato, tra esse, la legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti.

Con Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, entrata in vigore il successivo 31 gennaio, tra le modifiche apportate al D.lgs 231/2001 è stato introdotto quale ulteriore reato presupposto ex D.lgs 231/2001 (nell'art. 25 D.lgs 231/2001) il delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.

Da ultimo, sono stati introdotti l'art. 25 *quaterdecies* nel Decreto 231 in materia di illeciti sportivi (artt. 1 e 4 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989) e l'art. 25 *quinquiesdecies* (Reati tributari) con conversione in legge del Decreto fiscale (Legge 157/2019).

La scelta del Legislatore è stata quella di prevedere la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di alcuni reati già previsti dal Codice Penale e da altre leggi, la cui puntuale indicazione è contenuta in un separato documento (**All. 1 - Elenco Reati**), parte integrante del presente Modello.

La scelta del Legislatore, quindi, è stata quella di prevedere la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di alcuni reati già previsti dal Codice Penale e da altre leggi, la cui puntuale indicazione è contenuta in un separato documento (**All. 1 - Elenco Reati**), parte integrante del presente Modello.

Di seguito saranno indicate solo le categorie di Reati richiamate dagli artt. 24 e seguenti del Decreto.

- 1) **Reati contro il patrimonio della P.A. commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 24);**
- 2) **Reati inerenti la criminalità informatica e l'illecito trattamento di dati (art. 24 bis);**
- 3) **Delitti di criminalità organizzata (art 24 ter);**
- 4) **Reati contro la P.A. (art. 25);**
- 5) **Reati di falso nummario e contro l'industria ed il commercio (artt. 25 bis e 25 bis.1);**
- 6) **Reati societari (art. 25 ter);**
- 7) **Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater);**
- 8) **Reati contro la personalità individuale (artt. 25 quinquies e 25 quater. 1);**
- 9) **Reati di "abuso di mercato" (art. 25 sexies);**
- 10) **Reati commessi in violazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25 septies);**
- 11) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies);**
- 12) **Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art 25 novies);**

- 13) **Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);**
- 14) **Reati ambientali (art. 25 *undecies*);**
- 15) **Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);**
- 16) **Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);**
- 17) **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);**
- 18) **Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*);**
- 19) **Reati di contrabbando (art. 25 *sexidecies*).**

1.3 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione

Agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il legislatore prevede come strumento per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'adozione di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione e di gestione il quale sia idoneo a prevenire la commissione dei reati della stessa specie di quelli che si sono in concreto verificati.

Da tali norme del Decreto, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede infatti che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Secondo l'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del

reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne consegue che l'adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, vale a dire l'Organo Amministrativo di Aqa - non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto "*possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*". Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

In ogni caso, va sottolineato, per ciò che riguarda il settore dell'attività di formazione, che la Regione Lombardia ha elaborato le Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro e che, per le restanti attività della Provincia, Confindustria, in attuazione del medesimo disposto normativo, ha redatto delle Linee Guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa degli enti. Le Linee Guida in parola sono state approvate dal Ministero della Giustizia con d.m. del 4.12.2003. Successivamente aggiornate da ultimo nel 2014.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione, Aqa ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201, recante il regolamento di esecuzione del D.lgs. 231/2001, delle linee guida predisposte da Regione Lombardia e da Confindustria oltre alla disciplina ed alla best practice di settore.

SEZIONE II: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 La scelta di Aqa di dotarsi del Modello previsto dal D.lgs. n. 231 / 2001

La scelta di Aqa di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione *ex* D.lgs. 231/01 si inserisce nella più ampia politica della società tesa ad indirizzare i Destinatari del Modello ad una gestione trasparente, corretta e ispirata al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica negli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale. Nello specifico, scopo principale del Modello è l'individuazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole di comportamento e di attività di controllo al fine di prevenire - per quanto possibile - la commissione delle diverse tipologie di illecito previste dal Decreto.

2.1.1 Presentazione di Aqa

Aqa è una società con sede legale ed operativa in Casaletto Vaprio (Cr) alla Via dell'Industria snc.

La Società si occupa principalmente di confezionamento e commercializzazione all'ingrosso di materiali di consumo non originali per stampanti di qualsivoglia marca e modello.

Aqa, inoltre, importa ed esporta, compra, vende e distribuisce i suddetti prodotti sia in proprio, che per conto terzi.

2.2 Finalità del Modello

Come detto, questo documento individua il sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo (preventivo e *post factum*) finalizzato, a sua volta, alla riduzione del rischio di commissione di Reati, mediante l'individuazione delle attività che presentano i rischi maggiori e la conseguente identificazione dei necessari presidi.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria in ogni caso agli interessi di Aqa, anche quando essa potrebbe, solo apparentemente, trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad Aqa di reagire tempestivamente per prevenire ed impedire la commissione del Reato.

Tra le prime finalità del Modello vi è quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti, Partner e tutti gli altri *stakeholders* che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività più rischiose, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e

procedure aziendali (oltre alla legge, ovviamente) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per Aqa.

Pertanto Aqa intende ogni comportamento illecito dei Destinatari censurato e biasimevole, non tollerando condotte avverse alla legge, al Codice Etico ed al Modello organizzativo e punendo il trasgressore con le sanzioni indicate di seguito alla sezione V.

Il monitoraggio circa il rispetto delle precitate regole è affidato ai soggetti apicali ed ai sistemi di controllo interni, tutti sottoposti alla costante vigilanza dell'OdV, mediante l'utilizzo di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 Elementi fondamentali del Modello

Il Modello si compone di un **indice**, di un elenco degli **allegati**, delle **definizioni**, di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale**.

La Parte Generale del Modello descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, le sue finalità, la sua struttura ed il suo processo di realizzazione; nonché i destinatari del Modello e le sue componenti essenziali quali la struttura e la composizione dell'OdV, con l'indicazione delle funzioni e dei poteri dell'organismo, le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare per le violazioni del Modello, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e quelli inerenti la formazione del personale.

La Parte Speciale, individua le singole fattispecie di reato che, all'esito dell'attività di *Risk assessment*, sono state associate con le attività ritenute potenzialmente "sensibili" rispetto alla realtà di Aqa e che, pertanto, debbono essere assoggettate a controllo.

Si tratta, in definitiva, di quelle attività dove è teoricamente probabile che si realizzi la commissione di un Reato, con la conseguente identificazione dei presidi volti a mitigarne il rischio.

2.4 Destinatari del Modello organizzativo

Il Modello è indirizzato - *in primis* - a tutto il personale di Aqa che si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono, dunque, essere rispettate dal personale che opera, a qualsiasi titolo, in nome e per conto di Aqa, formatori, responsabili, lavoratori subordinati nonché dal personale afferente alla società.

Il personale di Aqa è opportunamente formato e informato circa i contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità appositamente previste dal presente documento (*infra* Sezione III).

Al fine di garantire un'efficace ed effettiva prevenzione dei Reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti, *etc.*) sia come società terze che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione ad Aqa per la realizzazione delle proprie attività. Il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso da Aqa ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda quest'ultima.

Rispetto ai Fornitori continuativi ed ai *Partners* di Aqa, si prevede che la società - prima di vincolarsi contrattualmente a terzi - svolga un'adeguata procedura di *due diligence*. Segnatamente, tale attività di controllo dovrà essere volta a verificare la reputazione del soggetto con cui s'intende contrattare e dei suoi principali esponenti (soci e amministratori), la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera e gli eventuali rapporti con le autorità pubbliche.

SEZIONE III. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

3.1 Azioni poste in essere da Aqa per la diffusione del proprio Modello

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Pertanto è impegno di Aqa divulgare il più possibile i principi e le disposizioni contenuti nel proprio Modello.

Quanto all'informazione, il Modello è disponibile presso il sito ufficiale di Aqa, il cui indirizzo verrà opportunamente comunicato a tutti i Destinatari mediante idonea comunicazione a mezzo di posta elettronica e/o altra modalità ritenuta consona dalla società.

La formazione, invece, è realizzata tenendo conto della necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei soggetti a cui verrà erogata, del loro ruolo, responsabilità, compiti attribuiti ed attività svolta.

L'attività formativa riguarda il D.lgs. 231/2001, il Codice etico ed il Modello organizzativo. Ciò è oggetto di specifica attività di formazione nella prima fase di adozione del Modello e successivamente, a seguito di modifiche o aggiornamenti del medesimo documento.

Per i soggetti posti a capo delle funzioni considerate più a rischio di commissione dei Reati, la formazione generale di cui sopra è integrata con una formazione più specifica avente ad oggetto i Reati a maggior rischio per ciascuna funzione ed i presidi identificati a mitigazione degli stessi illeciti.

E', inoltre, pianificata ed attuata una formazione mirata sul tema di recente introduzione del c.d. "*whistleblowing*" avvenuto con la Legge n. 179 del 2017.

In particolare, è intento di Aqa portare avanti un'iniziativa di sensibilizzazione del personale oltre alla diffusione della conoscenza degli strumenti di segnalazione che rispettino le garanzie previste dalla Legge.

3.1.1 Informativa al Personale Interno

In ossequio a quanto disposto dalla Linee Guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Quindi il personale di Aqa è prontamente informato, nel rispetto dei requisiti modali minimi di seguito riportati, dell'adozione del presente Modello.

Aqa si impegna a diffondere il Modello mediante pubblicazione sul suo sito *internet*.

Parimenti, anche le modifiche di maggior rilievo sono prontamente pubblicate sul sito *internet* della Società.

3.2 Il primo strumento di efficace adozione del Modello da parte di Aqa: la formazione

L'attività di formazione organizzata da Aqa è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico adottati dalla società.

Aqa adotterà le modalità di erogazione della formazione che di volta in volta saranno ritenute più opportune, sempre garantendo l'effettiva comprensione del contenuto a mezzo di idonee prove conservate a cura del Legale rappresentante di Aqa.

3.2.1 Attività minime previste per la formazione

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari e tengono conto, in particolare, del livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano. Il piano formativo si concretizza, a seconda dei casi, in corsi da tenersi in aula (sia per la formazione di carattere generale sia per quella tecnico-specifica) ovvero nella distribuzione di un apposito corso di formazione in modalità *e-learning*.

In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio", così come individuate nella parte speciale del presente Modello che segue, il Legale rappresentante di Aqa, o un suo delegato, programma e realizza incontri mirati alla diffusione della conoscenza dei Reati richiamati dal Decreto e dei presidi specifici delle aree di competenza nonché illustra le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività.

I contenuti formativi sono adeguatamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa di riferimento e del Modello, anche in conseguenza di rilevanti modifiche organizzative di Aqa. In particolare, se intervengono modifiche rilevanti (quali, ad es. l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a nuovi reati che, potenzialmente, interessino direttamente l'ente), l'Amministratore Unico procede ad una coerente integrazione dei contenuti di questo documento, assicurandone, altresì, la fruizione da parte dei Destinatari.

L'attività di formazione è gestita e monitorata dal Legale Rappresentante di Aqa o da un suo delegato ed è adeguatamente documentata.

In particolare, la partecipazione agli incontri formativi in aula è formalizzata attraverso procedure idonee ad attestare la presenza delle persone interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione della formazione e,

se del caso, chiede controlli specifici sul livello di conoscenza e comprensione acquisito dai Destinatari, in relazione al contenuto del Decreto, del Modello e del Codice Etico.

SEZIONE IV. ORGANISMO DI VIGILANZA. STATUTO

4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001, prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Il D.lgs. 231/2001, in virtù delle modifiche normative apportate dall'art. 1, comma 82, della legge finanziaria del 2005, stabilisce che l'OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo.

Aqa ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un OdV monocratico, composto da un membro esterno all'Ente.

I membri esterni garantiscono appieno l'indipendenza, la professionalità e la competenza nello svolgimento del compito affidato all'Organismo, avendo specifiche e comprovate competenze nel settore legale e aziendale, con particolare riguardo alla responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria struttura organizzativa, a garantire l'effettività dei controlli cui l'OdV è istituzionalmente preposto.

Si è inoltre deciso che la nomina dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, siano di competenza dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto sancito nelle Linee Guida di Confindustria e, comunque, garantendo sempre che l'OdV nel suo complesso sia connotato dai seguenti requisiti:

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo all'OdV, da considerarsi come unità di *staff* a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale indipendenza gerarchica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'OdV risponda solo al massimo vertice gerarchico: l'Amministratore Unico.

Al fine di rendere effettivi i requisiti di cui al presente paragrafo è stato necessario definire alcune forme di tutela in favore dei componenti dell'OdV, in modo da assicurare ad essi un'adequata protezione da eventuali forme di ritorsione a loro danno (si consideri il caso in

cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergano elementi che facciano risalire al vertice aziendale il reato - o il tentativo di commissione del medesimo - ovvero una violazione del presente Modello).

Pertanto solo l'Organo Amministrativo è a conoscenza delle valutazioni sulla *performance* professionale complessiva e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo relativo all'OdV: il medesimo organo ne verificherà la congruità con la politica interna aziendale.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; in particolare deve possedere competenze specialistiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e competenze giuridiche, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed agli istituti generali di tale decreto. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'OdV deve possedere, oltre alle competenze tecniche sopra descritte, ulteriori requisiti soggettivi formali, quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti d'interessi e di rapporti di parentela con gli Organi societari e con il vertice aziendale, ed il componente l'OdV non deve essere mai stato imputato in procedimenti penali aventi ad oggetto le fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001.

Inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato ad assumere la carica di componente dell'OdV deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l'assenza di fattori d'incompatibilità quali, ad esempio:

- relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere di Aqa;
- conflitti d'interesse, anche potenziali con Aqa tali da minare l'indipendenza richiesta dal ruolo;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale da consentire di esercitare una notevole influenza su Aqa;
- partecipazione attiva quale membro dell'Organo Amministrativo nei tre esercizi anteriori alla nomina quale membro dell'OdV, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso Pubbliche Amministrazioni nazionali o locali nei tre anni anteriori all'assunzione della carica di componente dell'OdV;
- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti di cui al D.lgs. 231/2001 o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti commessi non colposamente;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere una struttura "interna" all'azienda, anche se composta da soggetto indipendente (siano essi interni - ovvero dipendenti dell'ente - od esterni) rispetto all'Organo Amministrativo di Aqa, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede e minarne l'obiettività di giudizio.

Per raggiungere appieno le finalità di cui al presente punto, l'OdV deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte l'anno, redigendo un programma delle proprie attività all'inizio dell'anno ed un report consuntivo al termine del proprio esercizio.

d) Onorabilità

Sul piano soggettivo pertanto l'OdV deve essere dotato dei requisiti di professionalità e onorabilità. L'OdV, in virtù dell'attività che è chiamato a svolgere, deve essere dotato delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza relativa e, quindi, fornito di conoscenze senz'altro di carattere aziendalistico, ma anche dotati della necessaria cultura legale societaria e penale sopra tutte. L'OdV deve, come detto, garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo, avere relazioni di parentela con gli Organi ed i vertici della società o, comunque, conflitti di interesse). Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, inoltre, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno di Aqa, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

4.1.1 Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

I soggetti prescelti, quali membri dell'OdV, devono avere le caratteristiche di cui sopra al fine di garantire la conoscenza specifica e la continuità d'azione, devono inoltre essere in possesso di competenze giuridiche specifiche in tema di responsabilità degli enti e di attività consulenziali.

Devono, altresì, garantire la capacità di controllo e l'indipendenza richieste dalla legge. Contemperando le esigenze di Aqa con la necessaria stabilità e continuità d'azione del predetto Organismo, l'OdV riveste il loro ruolo per anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'effettiva nomina.

L'OdV può essere rinominato alla scadenza.

Alla scadenza del mandato l'OdV rimane in carica sino all'effettiva nomina del nuovo organismo.

In tale periodo il compenso, stabilito dall'Organo Amministrativo al momento della nomina, non potrà subire variazione alcuna, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali.

L'eventuale revoca dell'OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti in ordine al mandato conferito, dovrà essere deliberata dall'Organo

Amministrativo.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione dei medesimi poteri ad altri soggetti, potrà avvenire solo per giusta causa, mediante apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

L'OdV è nominato dall'Organo Amministrativo di Aqa.

Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determinerà l'immediata decadenza del membro dell'OdV.

L'OdV provvede direttamente a dotarsi di una modalità operativa che regolamenti il suo funzionamento, in conformità alla legge ed alle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello.

4.1.2 Compiti assegnati ai Responsabili di funzione

Contestualmente alla nomina dell'OdV, si è deciso di incaricare il Responsabile di funzione del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso. Tali soggetti, adeguatamente formati al riguardo secondo il piano di formazione specificamente inerente il presente Modello validato dall'OdV stesso di cui al par. 3.2, sono stati individuati nelle persone che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività di Aqa nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge e che hanno contribuito alla definizione dei protocolli idonei a presidiare siffatti rischi. La loro attività, comunque, non sostituisce quella dell'OdV che rimane soggetto responsabile per la vigilanza sul Modello organizzativo.

Attesa l'attività svolta da Aqa si ritiene opportuno distinguere i responsabili di Funzione che coprono le aree a maggior rischio di Reato dagli altri.

In Aqa sono stati individuati quali Responsabili di funzioni, preposti alle aree più sensibili, i seguenti soggetti apicali:

- *Amministratore Unico;*
- *Responsabile Area Amministrazione e Contabilità;*
- *Responsabile Commerciale;*
- *Responsabile Acquisti;*
- *Responsabile Magazzino;*
- *RSPP;*
- *Responsabile IT;*

Sono, in ogni caso, considerati Responsabili di funzioni tutti i soggetti che siano titolari di procure o deleghe ed ogni altra persona che possa esternare le decisioni di Aqa, indipendentemente dal titolo giuridico per cui svolge tale compito.

Il coinvolgimento nonché la responsabilizzazione dei citati Responsabili di Funzione, a

prescindere dal loro inquadramento contrattuale, ha come obiettivo quello di realizzare una garanzia più concreta, e perciò più efficace, dell'effettiva attuazione del Modello, in quanto tali soggetti costituiscono strutturalmente un fondamentale anello di congiunzione, operativo e informativo, tra l'OdV e le concrete unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.

L'attività dei Responsabili di Funzione costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di attuare efficacemente il Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, considerato che essi conoscono, meglio di chiunque altro, l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività rischiose in tema di salute e salubrità dei luoghi di lavoro.

Ciascun Responsabile di Funzione è quindi obbligato a riportare all'OdV tutte le notizie utili al fine di meglio consentire all'organismo il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

4.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti dell'OdV sono previsti dal D.lgs. 231/2001 all'art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello sottoponendone la necessità all'Organo Amministrativo.

In adempimento al primo di siffatti compiti, l'OdV deve eseguire quantomeno le seguenti attività:

- predisporre un piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello, graduando i controlli a seconda della gravità del rischio emerso a seguito dell'analisi dei rischi;
- effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del predetto piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- effettuare verifiche mirate, ed a campione, su operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello; in particolare disciplinare il flusso informativo da parte dei Responsabili di Funzione;

- ottenere la predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata a ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare la corretta progettazione ed implementazione del piano di formazione e diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle loro successive modifiche e/o integrazioni;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare le violazioni accertate al Legale Rappresentante di Aqa per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione e le eventuali sue modifiche sono di competenza dell'Organo Amministrativo, il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Singole modifiche o aggiornamenti dei protocolli o delle procedure operative potranno essere approvati e diffusi dal Responsabile di funzione, previo assenso dell'Organo Amministrativo. Di dette modifiche dovrà sempre essere informato l'OdV, nel caso si tratti di modifiche sostanziali, non legate per esempio a semplici cambiamenti di natura organizzativa.

Quanto al compito dell'OdV di curare l'aggiornamento del Modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei Responsabili di Funzione;
- indicare all'Organo Amministrativo la necessità di adottare modifiche al

Modello;

- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dall'Organo Amministrativo;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello.

E' importante evidenziare che - al fine di garantire la piena efficacia della sua azione - l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dall'Organo Amministrativo anche nell'atto di nomina e rinnovato nella medesima quantità, se non diversamente disposto.

Il *budget* deve consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'OdV, il D.lgs. 231/2001 non modifica la normativa societaria e statutaria vigente.

L'adozione del Modello con la nomina dell'OdV, quindi, non deve comportare una significativa, e non giustificabile, restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse, ossia quanto ai soggetti nei confronti dei quali Aqa ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, continueranno a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.

All'OdV resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo che la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

4.2.1 Prerogative e risorse dell'OdV

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e delle specifiche capacità professionali da esse richieste, nello svolgimento dei suoi compiti, l'OdV sarà supportato da uno staff operativo e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie.

L'OdV potrà avvalersi della collaborazione dei Responsabili di Funzione della società, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di Aqa. In ogni caso, l'OdV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'OdV, all'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale presenterà all'Organo Amministrativo di Aqa una richiesta di *budget* di spesa annuale da mettere a disposizione

da parte della società e in particolare:

- l'OdV presenterà la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al *budget* annuale ("Importo"), con sufficiente evidenza di dettaglio, e l'Organo Amministrativo non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale Importo che potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'OdV per gli scopi previsti dal presente Modello;
- l'Importo dovrà coprire:
 - (i) il compenso dell'OdV in relazione ai membri esterni della società;
 - (ii) una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall'OdV per l'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messe a disposizione da Aqa non si intendono far parte del *budget*).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'OdV) si rendesse necessaria per l'OdV l'erogazione di somme in eccesso dell'Importo previsto, in tal caso il presidente dell'OdV dovrà formulare richiesta motivata all'Organo Amministrativo indicando con ragionevole dettaglio la richiesta dell'erogazione di somme in eccesso dell'Importo, le ragioni ed i fatti sottostanti a tale richiesta e l'indicazione dell'insufficienza della somma costituente l'Importo per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta dall'Organo Amministrativo.

4.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta direttamente all'Organo Amministrativo di Aqa.

Su base annuale, l'OdV, mediante relazione scritta, riferisce all'Organo Amministrativo, a mezzo di uno dei membri, gli esiti dell'attività di vigilanza espletata e gli interventi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'OdV potrà, in ogni momento, chiedere di essere sentito dall'Organo Amministrativo, allorché ritenga opportuno un suo esame o intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo ed al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, l'OdV ha la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Organo Amministrativo di Aqa. L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al D.lgs 231/2001, al Codice Etico, al Modello ed alle procedure rilevanti.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di reato ed ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Dette segnalazioni cartacee dovranno pervenire in busta chiusa e verranno raccolte dal personale addetto al ritiro delle missive, il quale dovrà, a sua volta, consegnarle (sempre in busta chiusa) all'OdV, preavvertendolo a mezzo e-mail dell'arrivo della comunicazione. L'OdV è l'unico organismo autorizzato alla lettura delle segnalazioni in questione. Tale procedura garantisce la tutela dell'identità del *Whistleblower* e della riservatezza dell'informazione.

L'organizzazione predispone anche un metodo alternativo alla segnalazione cartacea. In particolare le segnalazioni possono avvenire tramite posta elettronica presso la seguente casella odv@gruppoaqa.com.it, il cui accesso è riservato solo ed unicamente all'OdV. In adempimento a quanto da ultimo previsto dalla Legge n. 179/2017 in tema di *Whistleblowing* l'indirizzo di posta elettronica dedicata all'Organismo sarà destinataria di ogni segnalazione e ciascun componente dell'OdV si impegna a non diffondere il nominativo del segnalante.

In particolare in adempimento a quanto prevede la nuova Legge in tema di *Whistleblowing* al personale dipendente della società viene rilasciata una *password* che serve per accedere ad una pagina di segnalazione attraverso un link il cui indirizzo viene reso noto. Tramite le credenziali fornite ciascun dipendente può accedere ad un *form* di segnalazione. Una volta effettuato l'accesso sarà quindi possibile presentare la segnalazione seguendo le indicazioni del *form*.

La segnalazione verrà in automatico inoltrata alla casella *e-mail* dedicata all'OdV.

A ciascuna segnalazione verrà attribuito un numero progressivo.

L'attribuzione di un numero identificativo della segnalazione permetterà successivamente di rendere nota l'identità del segnalante su base volontaria di quest'ultimo.

Tramite la medesima piattaforma sarà consentito all'OdV di interloquire con il segnalante per una migliore gestione della segnalazione medesima.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Responsabile della funzione interessata in caso nelle seguenti occasioni:

- violazioni riscontrate che comportino l'applicazione delle sanzioni di cui alla seguente Sezione V del Modello;
- procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello;
- provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del Modello;

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di Aqa o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- ogni potenziale rischio di commissione di un reato rilevante ex D.lgs. 231/2001.

Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell'OdV, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'OdV e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, comma 2, lett. d), tutti gli Organi di Aqa sono tenuti a comunicare all'OdV ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, il suo funzionamento e la sua corretta attuazione. I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai Responsabili di Funzione (v. *supra* par. 4.1.2).

Ogni comunicazione avviene, come detto, tramite la casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza.

4.5 Protezione delle segnalazioni

La gestione piramidale dei flussi informativi costituisce a propria volta un processo sensibile, in grado di frustrare l'adempimento degli obblighi di vigilanza conferiti all'OdV.

Pertanto è prevista la seguente procedura, a mezzo della quale ogni dipendente, può trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato, nonché fornire suggerimenti per l'implementazione del Modello.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Con il presente Modello si costituisce l'obbligo sia l'Amministratore Unico, sia per ogni dipendente o collaboratore di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengono si siano verificate.

Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente Reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Con il presente Modello si costituisce l'esplicito divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione, fatto salvo, comunque, il diritto degli aventi causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura

penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Il dipendente, tuttavia, è consapevole che non saranno prese in considerazione segnalazioni o accuse, conosciute come false né, tanto meno avrà diritto alle tutele offerte. Verranno infatti avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari.

Aqa incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello a discuterne con il proprio superiore gerarchico prima di seguire queste procedure di *Whistleblowing*, salvo controindicazioni concrete.

Il superiore gerarchico risolve il problema prontamente e comunica quanto accaduto all'OdV, in via riservata, ove ciò sia rilevante per il Modello.

Qualora la segnalazione al superiore gerarchico non trovi esito o il segnalante ritenga controindicato comunicare la segnalazione al proprio superiore e/o responsabile, il segnalante deve rivolgersi direttamente all'OdV, che è tenuto a gestire ogni informazione in via riservata.

Gli altri Destinatari, in relazione all'attività svolta con Aqa, effettuano ogni segnalazione direttamente all'OdV.

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione i segnalanti devono fornire le seguenti informazioni:

- la descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data e il luogo dell'accaduto, il tipo di comportamento, le parti coinvolte, etc);
- l'indicazione del motivo per il quale la questione è ritenuta preoccupante;
- il modo in cui è venuto a conoscenza del fatto oggetto della segnalazione;
- l'esistenza di testimoni;
- la precedente comunicazione del fatto ad altri soggetti;
- la specifica funzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Preferibilmente il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni necessarie per eventuali contatti.

Pertanto le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente) - escluso il requisito della buona fede - debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti.

In ogni caso, la procedura di segnalazione è gestita dall'OdV ed è soggetta alle seguenti regole:

a) Riservatezza

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione di una segnalazione è tenuto a mantenere la massima riservatezza ed al rispetto della normativa vigente in tema di privacy, considerando ogni informazione come sensibile.

Qualsiasi documento creato in relazione ad una segnalazione deve essere custodito in modo rigorosamente riservato.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e

assicurarsi che le indagini non rechino danni alle stesse.

Tutte le indagini devono essere eseguite nella massima riservatezza.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che necessariamente devono essere informate.

Ogni dipendente interrogato in relazione ad un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

b) Garanzie procedurali

Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell'ambito e nell'applicabilità della presente procedura saranno esaminate in modo approfondito e tempestivo.

Le indagini devono iniziare tempestivamente e devono essere condotte in modo diligente.

Tutte le persone coinvolte in un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni.

A partire dall'inizio di un'indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata segnalata la violazione.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla società.

Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali, vengono archiviate e custodite a cura dell'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di minimo 5 anni.

L'OdV, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

c) Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all'OdV

È istituito l'obbligo di informazione dell'OdV a carico dei Responsabili di Funzione che ricevano una segnalazione rilevante per il Modello.

I Responsabili di Funzione devono riferire all'OdV, a mezzo di *report*, la segnalazione ricevuta e l'attività svolta (ad esempio sull'esito dei controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001).

I Responsabili di Funzione devono contattare l'OdV tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, sia che ne siano venuti a conoscenza direttamente che a mezzo di segnalazione altrui.

4.5.1 Segnalazioni anonime

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello può essere comunicata all'OdV anche in modo anonimo.

Aqa suggerisce di preferire sempre la segnalazione non anonima anche alla luce delle

garanzie di riservatezza garantite ed individuate sopra.

I segnalanti devono utilizzare la posta elettronica.

I *Whistleblowers* sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a quanto denunciato per consentire un'indagine adeguata.

In assenza degli elementi minimi della segnalazione richiesti dal paragrafo precedente la segnalazione anonima sarà archiviata dall'OdV.

4.6 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV si dota di un apposito regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento.

In particolare, il documento disciplina l'attività ed il funzionamento dell'OdV, ivi incluse tutte le attività relative alle modalità di esercizio delle sue attribuzioni (e.g. pianificazione, esecuzione, rapporto e verifiche non programmate, programmazione ed esecuzione delle riunioni).

Lo stesso regolamento disciplina la validità delle deliberazioni, le modalità di gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le procedure necessarie per le modifiche al regolamento stesso.

SEZIONE V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

In termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello e delle procedure aziendali, ha lo scopo di contribuire, da un lato, all'efficacia ed effettività del Modello stesso, e, dall'altro, all'efficacia dell'attività di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

Aqa ha, quindi, definito che la violazione delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali anche richiamate dal Modello comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia - improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con Aqa e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati con la possibile conseguente irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno una ipotesi di illecito - e dall'esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Modello e procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per tutti i Destinatari.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure interne rispetto a violazioni di legge che comportano la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata da Aqa, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

5.2 Sistema sanzionatorio per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con Aqa) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel vigente CCNL Commercio.

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dal Legale Rappresentante di Aqa, secondo quanto previsto nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa. Le sanzioni disciplinari previste all'art. 256 del precitato CCNL, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- 1) richiamo verbale per le infrazioni più lievi (che non necessita di preventiva contestazione);
- 2) rimprovero scritto;
- 3) multa, in misura non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione ordinaria;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
- 5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
- 6) licenziamento disciplinare per giusta causa.

Il richiamo, verbale o scritto, viene comminato, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, ometta di svolgere i controlli previsti, *etc*) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

Incorre nel provvedimento della multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Aqa,

esponga la medesima società ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento di sospensione cautelativa dal lavoro il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico di Aqa di misure previste dal D.lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il Legale Rappresentante di Aqa o un soggetto dallo stesso delegato comunica l'irrogazione delle sanzioni all'OdV che, insieme al medesimo, provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

5.3 Sistema sanzionatorio previsto per i dirigenti

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno di Aqa ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine nel mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti di Aqa di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nello stesso Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dall'Amministratore Unico, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, ossia dal CCNL applicato.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Modello costituisce adempimento fondamentale del contratto dirigenziale, pertanto, ogni violazione del Modello posta in essere da un Dirigente di Aqa sarà considerata, ad ogni fine, come inadempimento grave.

5.4 Sistema sanzionatorio previsto per i membri dell'Organo Amministrativo

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informa i proprietari delle quote sociali, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, ivi compresi eventuali sanzioni pecuniarie.

5.5 Sistema sanzionatorio previsto per Consulenti, collaboratori e partners

Nelle condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli Ordini di Acquisto verso

terzi e/o nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni, partner, *etc.* sono inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento in contrasto con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico di Aqa e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 consentirà alla Società di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, in ogni caso fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

5.6 Sistema sanzionatorio previsto per l'OdV in tema di normativa sul whistleblowing

L'OdV è tenuto al rispetto di quanto prevede la normativa ed il Modello organizzativo circa il sistema di *whistleblowing*, come esposto nei paragrafi precedenti (cfr. par. 4.4 e 4.5), e pertanto la società prevede nel contratto con il membro dell'OdV specifiche sanzioni nel caso di violazione delle misure poste a tutela del segnalante.

5.7 Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni

Le condotte sanzionabili a seguito della violazione del presente Modello, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, sono meglio specificate come segue:

- A. Violazioni del Modello in aree non critiche sotto il profilo della commissione dei Reati; ad esempio: mancato rispetto del sistema di deleghe legato in aree non critiche.
- B. Violazioni del Modello nelle aree critiche: ad esempio disattendere le procedure aziendali anche previste dal Codice etico in tema di trasparenza delle informazioni.
- C. Violazioni del Modello in aree critiche disattendendo specifiche determinazioni delle procedure anche se la violazione in sé non possa considerarsi reato: trasgressione di una una disposizione formalizzata in tema gestione della contabilità.
- D. Violazioni del Modello evidentemente dolose volte alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.lgs 231/2001. Ad esempio la volontaria violazione di una procedura contabile o amministrativa.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al grado di responsabilità ed autonomia del Destinatario, all'eventuale esistenza di precedenti a carico dello stesso, alla volontarietà della sua condotta nonché alla gravità della stessa, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui Aqa può ragionevolmente ritenersi esposta, in base al D.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Da ultimo, il sistema disciplinare è comunque soggetto ad una costante verifica e valutazione da parte del Legale Rappresentante di Aqa anche su eventuale segnalazione dell'OdV.

SEZIONE VI - ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

6.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012².

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex D.Lgs 231/2001*, ne costituiscono una parte³: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

L’organo amministrativo deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sull’organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Proprio con riferimento al **controllo**, la GdF, nella propria circolare, lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione societaria si è

² Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello *ex D.lgs. 231/2001* dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

³ Cfr. Documento CoSO II (ERM).

prefissata.

Il controllo, inoltre, elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u>	<u>Operativi</u>	<u>Di Reporting</u>	<u>Conformità</u>
	Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM -Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> L'organo amministrativo determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> L'organo amministrativo seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazioni</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggio</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere l'azione	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto

aziendale e ad una “mappatura dei rischi-reato” c.d. *Risk Assessment*.

Nell’ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuate delle interviste di dettaglio con l’obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente Modello.

6.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l’attività operativa dell’azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della Società - e perciò ai reali “rischi di reato” prospettabili in relazione ad esse - avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. Si è, cioè, “ritagliato” il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l’elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- visura ed organigramma della Società;
- statuto societario;
- procedure in essere;
- contrattualistica rilevante;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell’operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all’individuazione di tutte le attività di Aqa, prendendo le mosse da un lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di Reato. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di

verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Amministratore Unico, responsabili e soggetti apicali *etc.*). I risultati degli incontri, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal D.lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in Aqa, rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che Aqa riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

6.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello.

Dopo l'analisi effettuata, i risultati della predetta analisi sono stati riportati in una tabella di *Risk Analysis* nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* - Indice di priorità del rischio.

6.4 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in Aqa ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**per lo meno medio**), sono:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione *ex art. 25 D.lgs. 231/2001*;
- i reati societari *ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001*;
- i reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001*;

Per quanto attiene le tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 quali:

- reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita *ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001*;
- i reati di falso e contro l'industria ed il commercio *ex artt. 25-bis e 25-bis.1 D.lgs. 231/2001*;
- i reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies D.lgs. n. 231/2001*;

una volta compiuta l'analisi dei rischi è risultato un rischio di possibile commissione **basso** e, pertanto, verranno indicati nella presente Parte Speciale del Modello le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di Reati.

Per quanto concerne, infine, le altre tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001:

- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24 D.lgs. 231/2001*;
- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001*;
- reati ambientali *ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 24 ter D.lgs. 231/2001*;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 (art. 22 comma 12-bis D.Lgs 25 luglio 1998 n.286)*;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001* e mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25 quater 1 D.lgs 231/2001*;
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001*;
- reati *ex artt. 648 bis c.p. (Riciclaggio), 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio) tutti ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore *ex art. 25 novies D.lgs. 231/2001*;
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi

- all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies* D.lgs. 231/2001 (per le altre ipotesi);
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies* D.lgs. 231/2001;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex art. 25 quaterdecies* D.lgs. 231/2001;
- reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies* D.lgs. 231/2001.

si è riscontrata per la Società una possibilità **residua** o **meramente teorica** di commissione di queste ultime fattispecie di Reati e, pertanto, non si procederà ad un approfondimento degli stessi né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Per questi reati è sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società come presidio preventivo alla commissione degli stessi.

6.5 I Reati rilevanti

6.5.1 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)⁴ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio, art. 589 c.p. e lesioni personali, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni

⁴ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cfr.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. La sanzione interdittiva resta uguale a quella di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari⁵.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in Aqa. Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nelle tabelle di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello.

6.5.2 Focus sui Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati è oggetto di analisi per quelle aree di attività, come a titolo esemplificativo richiesta di erogazioni pubbliche o accertamenti, verifiche e/o ispezioni da parte di autorità pubbliche per le quali il personale dipendente o afferente alla Società può venire in contatto con la P.A.

⁵ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

La categoria dei reati commessi attraverso erogazioni pubbliche, per facilità espositiva, è qui trattata insieme ai reati contro la P.A.

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione delle due categorie di Reati separatamente.

Gli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

È opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari.

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

Gran parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D.lgs 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di pubblico servizio

Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs 231/2001.

a) Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non

si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predisporre e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito tecnico indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile ad Aqa, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner commerciale di Aqa.

d) Art. 640 *bis* c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

e) Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

f) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

g) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il D.lgs 231/2001, all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di pubblico servizio.

h) 319 *ter* c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

i) 319 *quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 *quater* c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 *quater* c.p..

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato ma concorrente con il pubblico ufficiale nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costrittiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;

B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'odierna normativa di cui all'art. 319 *quater* c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p..

l) Art. 346-*bis* c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra

utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma è stata introdotta nel novero dei reati rilevanti per la responsabilità ex D.lgs. n. 231 del 2001 dalla Legge n. 3 del 2019.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in Aqa. Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nelle tabelle di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello.

6.5.3 Focus sui Reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)

Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "*...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...*" le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere "*commessi nell'interesse della società*";
- altre fattispecie sono "*caricate*" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla

base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. *Le falsità*⁶

- artt. 2621, 2621 bis c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 comma 1 e 3 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 173 bis T.U.F. - sostituito l'abrogato art. 2623 c.c (Falso in prospetto);
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (*ex art. 2624 c.c.*) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

1. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;
- art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale sociale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

1. *Altri illeciti*

- art. 27 D.lgs. 39/2010 (*ex art. 2625 c.c.* Impedito controllo);
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione;
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.*

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione *ex art. 2635 bis c.c.*: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o*

⁶ Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "falso in prospetto". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 bis). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

*degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 *ter* c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. Il D. lgs 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis) del D. lgs 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione *ex art. 2635 bis* c.c. la sanzione va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.*

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono connotati da un indice di rischio medio, basso o residuo in Aqa. Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente *ex* D.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si realizzava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocimento alla società.

Inoltre, proseguiva la norma, la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto in primo luogo la ricezione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice di società o enti privati anche per interposta persona.

E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.»;

Infine il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso - accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione; cui fa da pendant, nel terzo comma, l'offerta.

Esempio: il responsabile commerciale della Società consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

Per questa fattispecie la Legge n. 3 del 2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

Anche per questa fattispecie, la Legge n. 3 del 2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

- Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Il D.lgs 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) e nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

6.6 Gli altri Reati maggiormente significativi per Aqa

6.6.1 Focus sui Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis-1 D.lgs. n. 231 del 2001)

In detta categoria di reati sono ricompresi i reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 commi 1 e 2 c.p.), vendita di prodotti alimentari non genuini come genuini (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati con usurpazione di titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.), contraffazione sull'origine dei prodotti (art. 517 quater c.p.), illecita concorrenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Rispetto a detta categoria di reati è possibile rilevare per Aqa un profilo di rischio derivante dall'attività di confezionamento di materiali di consumo per le stampanti e dalla successiva fase di rivendita all'ingrosso dei prodotti sopra indicati ai quali potrebbe essere accostato un marchio ed una descrizione delle caratteristiche non conforme alla realtà.

6.6.2 Reato di ricettazione (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

Dall'analisi dei rischi è emerso che solo in relazione al reato di ricettazione ed autoriciclaggio la Società presenta un rischio sensibile, seppur valutato come basso. Mentre le altre fattispecie incriminatrici presentano un rischio di commissione residuo.

Tuttavia per facilità espositiva di seguito vengono trattati unitariamente tutti i reati ricompresi nell'art. 25 octies del Decreto.

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni perché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire come entrate legittime. Il *terrorist financing* è il supporto finanziario, in qualsiasi forma, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità comune tra *money laundering* e *terrorist financing* è l'occultamento.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, "*fuori dei casi di concorso nel reato, chi,*

al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro", all'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che "fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro" e, infine, all'art. 648 ter, il reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", punisce "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro".

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, afferma che *"Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione". Sempre "ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109".*

Inoltre, "Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo".

Sul piano delle evidenze necessarie a ritenere un'operazione sospetta, il comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 213/2007 sancisce che *"La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".*

Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l'introduzione della figura delittuosa dell'autoriciclaggio (*ex art. 648 ter, comma I, c.p.*), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014. Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi

in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma dell'art. 648 *ter* -1 c.p., che *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*. Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di *"mera utilizzazione"* e di *"godimento personale"*.

Si è puniti con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.000 euro laddove i proventi reimpiegati derivino da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate, l'autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. In relazione a tale fattispecie è anche esteso l'ambito operativo della confisca del profitto (anche per equivalente) e della responsabilità amministrativa degli enti *ex* D.lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile ad un *range* compreso tra 400 e 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni).

6.6.3 Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)

Con il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con il Decreto Fiscale 2019, Legge 157/2019, è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcune fattispecie previste e punite dal D.lgs. n. 74 del 2000, riferito alla materia fiscale e tributaria.

Ad oggi, quindi, sono state introdotte come fattispecie rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti le ipotesi previste dalle seguenti norme:

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La norma incrimina la condotta di colui che usi fatture od altri documenti comunque idonei alla realizzazione e alla contabilizzazione di operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La norma prevede un primo trattamento sanzionatorio di cui all'art. 2 comma 1 per una dichiarazione fraudolenta per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale.

E' anche previsto un diverso trattamento quando vi sia una dichiarazione fraudolenta per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale.

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La norma è riferita alla dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri

strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La norma ha carattere sussidiario rispetto all'art. 2 e sanziona tutte quelle condotte che, pur diverse dall'uso delle fatture o degli altri documenti, siano comunque finalizzate ed idonee ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni contabili

La norma sanziona la condotta di quel soggetto che emetta una fattura od un documento contabile nella consapevolezza che il destinatario voglia utilizzare detto documento per esporre un elemento passivo fittizio nella propria contabilità al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Come visto per il reato di cui all'art. 2, la fattispecie è sanzionata in modo diversificato in funzione dell'importo oggetto dell'evasione, prevedendo un trattamento più lieve quando l'ammontare delle fatture e/o documenti sia inferiore ad € 100.000,00.

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'articolo in questione sanziona la condotta di colui che, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o quei documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Quest'ultima norma sanziona, al primo comma, la condotta di colui che compia atti simulatori o fraudolenti per sottrarsi al versamento delle imposte; anche in questo caso il trattamento sanzionatorio è differenziato in funzione dell'importo con un inasprimento per quella condotta che riguardi una somma superiore ad € 200.000,00.

Al secondo comma è invece incriminata la condotta di colui che, in sede di procedura di transazione fiscale, dichiara elementi attivi inferiori od elementi passivi superiori rispetto alla realtà. In questo caso è prevista una soglia di non punibilità per le condotte che riguardino importi inferiori ai € 50.000,00. Laddove invece la manipolazione degli importi sia superiore ad € 200.000,00 per ogni esercizio fiscale il trattamento sanzionatorio è inasprito.

Anche per quanto riguarda questa categoria di reati si rimanda, per un esame più approfondito, al documento "Elenco reati" allegato al modello, dove è possibile leggere il contenuto delle singole norme incriminatrici rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231 del 2001.

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato poi riformato con il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 che, recependo la Direttiva PIF (Direttiva n. 1371 del 05 luglio 2017) ha introdotto nel novero dei reati rilevanti le seguenti fattispecie che assumono rilevanza ai fini del Decreto 231 quando

commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 4 Dichiarazione infedele

L'articolo sanziona la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, inserisce nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un importo inferiore od elementi passivi inesistenti.

La norma trova applicazione quando non siano ravvisabili gli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 74 del 2000.

Per la sussistenza del reato è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa deve essere superiore ad € 100.000 per ciascuna delle due imposte;
- l'importo complessivo di elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere superiore al 10 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione.

Art. 5 Omessa dichiarazione

La norma incrimina la condotta di colui che ometta la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per un importo superiore ad € 50.000,00 riferito a ciascuna delle due imposte.

Il comma n. 2 dello stesso articolo sanziona anche la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta laddove il mancato versamento delle ritenute certificate sia superiore ad € 50.000,00.

Art. 10-quater Indebita compensazione

Il reato punisce colui che ometta il versamento di imposte dovute grazie alla deduzione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 di crediti inesistenti o non dovuti per un importo superiore ad € 50.000,00.

Sezione VII - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

7.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Aqa e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i Reati.

A tale fine tutti i Destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Codice etico e dal Modello, onde prevenire il verificarsi dei Reati da

cui può conseguire una responsabilità penale-amministrativa della Società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del Modello.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di Reati, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai Reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
 - sia garantita, quale interesse primario di Aqa, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società;
 - sia garantito il rispetto del Codice dell'Ambiente e delle altre normative, comprese le prescrizioni autorizzative destinate all'attività di Aqa.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di *Risk Analysis*, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai Reati per i quali è emersa una possibilità **residua** o **meramente teorica**⁷ di commissione i presidi giudicati idonei dall'organo amministrativo di Aqa sono le prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per tutti i Destinatari del Modello lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione di ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di Reati⁸ vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli idonei ad impedire la commissione dei Reati.

7.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Questa categoria di reati è risultata sensibile in Aqa.

Pertanto, è necessario apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività della Società.

Premesso che Aqa si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il Modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della Società.

I delitti di cui alla presente parte speciale, a differenza degli altri originariamente previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, la società non vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme

⁷ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.5.

⁸ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal basso in su.

e/o regolamenti), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente parte speciale deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente parte speciale persegue, quindi, differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i Destinatari del Modello, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 3) favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei Reati in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del Decreto. Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001;
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del Decreto, nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il R.S.P.P., che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado, il Datore di Lavoro che deve individuarsi nel Consiglio di Amministrazione complessivamente inteso e, da ultimo, l'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e delle relative interferenze, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della Società, nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui si mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente parte speciale la Società tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, con una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

Aree di attività di rischio

Sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, si deve precisare che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non possono prescindere da una preliminare attività di *Risk Assessment* finalizzata ad individuare i rischi di commissione dei Reati ed a valutare il sistema già esistente di controllo interno e la relativa capacità di mitigazione dei rischi identificati.

Le Linee Guida evidenziano che non può essere escluso aprioristicamente alcun ambito di attività in quanto i reati in esame possono in linea teorica riguardare tutte le componenti aziendali.

Quanto all'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Modello organizzativo fa riferimento al sistema ed alle procedure interne all'ente volte a disciplinare l'analisi dei rischi, le misure di protezione e l'informazione e formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi specifici potenziali, sulla base delle già citate Linee Guida di Confindustria, **l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi** effettuata dall'azienda, in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Testo Unico Sicurezza.

Al fine di predisporre le Procedure per la categoria dei reati in esame, la Società ha pertanto preso in considerazione il Documento di Valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel prosieguo definito solo "DVR".

Struttura organizzativa ed obiettivi di Aqa in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La Società ha adempiuto a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oggi disciplinata dal D.Lgs. 81/2008. La società ha, anzitutto, approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

La Società ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti la tutela della propria forza lavoro e, in tal senso, descrive una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

Pertanto la Società intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- a) la **diminuzione** nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- b) l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle **misure di prevenzione** e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- c) il **mantenimento** nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.
- d) la gestione della salute e sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- e) il raggiungimento dell'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- f) la promozione di una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

I soggetti coinvolti

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

a) **Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna:**

- Nomina del R.S.P.P. individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è formalizzata con lettera del Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 81/2008 della Società.
- Nomina del Medico Competente, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
- Individuazione e nomina degli addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S.. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e periodicamente frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera controfirmata dall'interessato e dal R.L.S..
- Elezione del R.L.S. I dipendenti provvedono ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il R.L.S., una volta eletti, frequentano il corso di formazione previsto dalla legge.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro,

nella Società sono:

- Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Medico competente;
- Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;

La Società si avvale della consulenza di società esperte nei rispettivi settori per la corretta adozione delle normative tecniche di riferimento e presta costantemente consulenza per tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Di seguito si riportano le definizioni dei soggetti che, come detto, hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro ha quindi provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore di lavoro, oggi coincidente con l'Amministratore Unico, si avvale di professionisti e società di consulenza con ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite.

Tale controllo avviene anche attraverso il presente Modello, a cura dell'OdV che garantisce la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo della verifica delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il **Medico competente**, ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge tutte le attività richieste dalla legge.

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 è stato designato in seno alle rappresentanze sindacali aziendali. In quanto R.L.S. ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla Società.

Nell'ambito della Società sono state inoltre individuate nel sito produttivo per le realtà più complesse due differenti tipologie di lavoratori incaricati di compiti specifici in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Addetti (di piano) all'emergenza: deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo soccorso: incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

b) **Interventi di informazione e formazione**

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, che ha approvato gli accordi per la formazione *ex art. 37*, commi 2 e 7 del D.lgs. 81/2008. In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.
- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista periodicamente e, in ogni caso, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o

cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sull'organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

c) **Attività minima svolta nel corso dell'anno**

- Il RSPP effettua sopralluoghi periodici valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ad essere interpellato in occasione dei suddetti sopralluoghi, è in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del RSPP e può comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il RSPP provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal RSPP, vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Gli Interventi di manutenzione. È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli ambienti di lavoro.
- Il sopralluogo negli Ambienti di Lavoro (art. 25, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 81/08) avviene almeno una volta l'anno. Il Medico competente, congiuntamente al RSSP e al RLS, visita gli ambienti di lavoro.
- Aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze.

Il DVR ed il Piano d'emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il RSPP è sempre informato circa ogni variazione lavorativa, revisione o inserimento di nuove macchine.

Ulteriori protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro

La Società adotta un sistema di gestione della sicurezza conforme alle linee guida UNI-INAIL.

Il sistema di gestione della sicurezza della Società è implementato con lo scopo di prevenire quanto più possibile il verificarsi di infortuni e malattie professionali.

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro nella Società è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la Società ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Società ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti, che sono ulteriori rispetto a quelli già citati precedentemente:

- predisposizione di un Piano Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari, ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, utilizzando i consueti canali di comunicazione gerarchici;
- verifica da parte del RLS, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia del sistema di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida);
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), obbligo di richiesta e valutazione dei costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;

- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi "piani di miglioramento" ed *ex post*, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti o in corso di implementazione è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità del RLS, tenendo altresì conto delle modalità di interazione con ciascun RSPP nominato ed i lavoratori;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del pronto soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati nella Società - a firma del Datore di Lavoro- sono il DVR, il Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d, Testo Unico) e le procedure in essere.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo

deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto.

Deve essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSPP o da un suo incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e le relative certificazioni rilasciate dall'ente esterno.

Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) è inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte del RSPP o di altro incaricato, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il RSPP fornisce inoltre all'OdV i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'OdV, del Datore di Lavoro, sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'OdV sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e deve ricevere periodicamente (minimo una volta l'anno) da parte dei RSPP un *report* della situazione infortuni, incidenti e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari od opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società.

L'OdV deve comunicare all'organo amministrativo, secondo i termini previsti dal Modello per il report annuale e meglio indicati nella parte generale del presente Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

7.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro l'industria ed il commercio

Aree di attività a rischio

Attività di confezionamento di materiali di consumo per le stampanti e successiva fase di rivendita all'ingrosso di detti prodotti ai quali potrebbe essere accostato un marchio di terzi ed una descrizione delle caratteristiche non conforme alla realtà.

Procedura applicata

La Società non è dotata di un sistema di controllo e gestione della qualità idoneo alla prevenzione del rischio dei reati previsti dall'art. 25 *bis-1* D.lgs 231/2001 e, in particolar modo, della fattispecie di cui all'art. 515 c.p. che, a seguito dell'attività di *risk analysis*, presenta una maggiore sensibilità per l'attività svolta da Aqa.

In particolare, il sistema di gestione adottato da Aqa è aderente ai principi più raccomandati per le attività di distribuzione di prodotti certificati da enti esterni preposti alla verifica della qualità di detti prodotti.

Nello specifico, i protocolli aziendali tengono conto di tutte le fasi più sensibili al rischio durante l'intero processo produttivo, che possono essere elencate come segue:

- a) diffusione di notizie o informazioni inerenti alle qualità e caratteristiche del prodotto;
- b) verifica del ciclo di produzione e/o confezionamento interno con attenzione al rispetto

della conformità del prodotto alle certificazioni e normative tecniche.

Con riferimento alla prima delle sopra menzionate fasi, la Società pone espresso divieto rivolto a tutti i Destinatari di diffondere informazioni false circa la effettiva qualità e le vere caratteristiche dei prodotti con particolare attenzione anche nei casi in cui si commercino prodotti non coperti da specifica certificazione.

Detto divieto diventa tanto più stringente nel caso in cui la diffusione di informazioni false possa avvenire mediante *mass media* o canali di comunicazione rivolti al pubblico. Una comunicazione distorsiva delle caratteristiche del prodotto è altresì vietata con riferimento ai clienti e fornitori di Aqa.

Venendo poi alla fase b) del ciclo di produzione, la Società adotta un sistema interno teso alla verifica della completezza, correttezza e conformità dei prodotti; grazie al sistema di gestione interno, predisposto anche grazie a strumenti informatici è così garantita la costante tracciabilità dei prodotti acquistati e il rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla documentazione inerente alla certificazione.

In particolare, tutti i dipendenti operativi nel ciclo di produzione sono stati opportunamente informati della predisposizione degli appositi moduli di segnalazione delle non conformità con cui puntualizzare le eventuali carenze nel ciclo di produzione e nei prodotti definitivi. Le segnalazioni devono essere rivolte al soggetto responsabile del controllo qualità.

Non solo, prima di intraprendere qualsiasi relazione commerciale con nuovi potenziali fornitori, la Società effettua un'adeguata *due diligence* con i nuovi potenziali fornitori tesa ad appurare la effettiva capacità del fornitore in merito alla conformità del materiale fornito agli standard previsti dalle normative tecniche.

Anche durante i rapporti di fornitura la Società effettua sopralluoghi periodici presso il sito di produzione.

Più precisamente, i fornitori sono assoggettati a verifiche di sorveglianza annuali finalizzate al monitoraggio del mantenimento nel tempo dei requisiti qualitativi di prodotto e di processo valutati in sede di apertura del rapporto.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verificherà il rispetto delle procedure appena descritte. L'OdV è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto delle procedure di verifica, anche dei fornitori e, in caso di constatate violazioni, è tenuto a relazionare all'Organo amministrativo l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.

7.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio

- Rapporti e relazioni con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente all'importazione dei prodotti;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Selezione ed assunzione del personale.

Procedure applicate

Ai fini della prevenzione della categoria di detti Reati devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi già contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello:

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, di induzione indebita a dare o promettere utilità, di concussione;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica. La documentazione è sottoposta al vaglio del legale rappresentante dopo verifica del Responsabile dell'area amministrativa.
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica. La documentazione è firmata dal legale rappresentante della Società e sottoposta al vaglio del medesimo dopo verifica della Responsabile della direzione amministrativa;
- programmazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- predisposizione di eventuali progetti curati dal Responsabile della direzione amministrativa con l'eventuale supporto di specifiche società esterne di consulenza;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei Destinatari;
- esclusione esplicita, nel Codice etico, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

Aqa, come detto per le altre fattispecie, gestisce il rischio di commissione dei Reati in parola come se potessero essere commessi da proprio personale interno.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze rispetto al mancato rispetto delle

procedure ed i controlli preventivi sopra esposti.

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

7.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, attività fiscale, controllo di gestione, finanza della Società sono gestite internamente a cura del Responsabile della direzione amministrativa.

Questi processi sono considerati a rischio per i Reati societari e quindi sono qui dettati i protocolli che il personale afferente ad Aqa è tenuto ad osservare per prevenirne la commissione.

Tanto premesso, le *macro* attività che Aqa, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, sono le seguenti:

- redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- revisione rispetto alla sola attività di compilazione della Nota Integrativa al Bilancio;
- valorizzazione del magazzino.

Procedure applicate

Al fine di evitare la commissione dei reati societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico adottato.

Inoltre:

- i dipendenti in posizione apicale della Società che partecipano alla funzione amministrativa contabile hanno ricevuto idonea formazione circa i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente Modello oltre agli elementi di contabilità industriale e le regole di contabilità adottate;
- assicurazione dello svolgimento delle attività amministrative, contabili, finanziarie e assicurative della Società nel rispetto di norme di legge e delle direttive ricevute;
- verifica dell'ottimizzazione dei flussi finanziari;
- controllo di gestione dell'Azienda.

- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con il Responsabile della direzione amministrativa.

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dall'amministratore della società, in coordinamento con il Responsabile della direzione commerciale.

La formazione dei prezzi avviene sulla base di listini pubblicati e sulla decisione di livelli massimi di sconto applicabili.

La variazione di detti livelli viene rivista costantemente sulla base degli andamenti dei prezzi internazionali della materia prima.

I contratti con la clientela sono curati dal Responsabile della direzione commerciale ed avvengono sulla base di *standard* contrattuali (condizioni generali) della società Aqa.

Tutti i contratti con la clientela sono gestiti mediante il sistema gestionale informatico di Aqa.

La fatturazione è originata dalla documentazione di fornitura (bolla di consegna) originata dai servizi pesa e spedizioni. Eventuali contestazioni da parte di clienti sono gestite formalmente mediante il software gestionale ed il riconoscimento di note di variazione viene approvato dall'ufficio qualità (sulla base di documentazione e verifica sul campo se necessario), nonché dal Responsabile della direzione commerciale ed approvate definitivamente dal legale rappresentante di Aqa.

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni sono previste le seguenti procedure di autorizzazione delle Richieste di Acquisto ("RDA").

Per ogni RDA avanzata, escluso l'acquisto di materia prima, da una funzione aziendale di Aqa, dopo l'approvazione a procedere da parte del Datore di Lavoro, il Responsabile della relativa area richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA.

L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza tecnico economica.

I contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno *standard* predisposto internamente e approvato dall'organo amministrativo di Aqa.

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

Comunque, i dipendenti di Aqa che - a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione tra privati”

In generale la società al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati – anche nella forma del tentativo, prevede:

- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi;
- controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sull'agire etico secondo i principi di cui al Codice etico.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

7.1.5 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione del delitto di ricettazione

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati è quella concernente i rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;

Aree a rischio interno

- Amministrazione e fiscale;
- Controllo di gestione;
- Finanza;

- Acquisti;
- Servizi commerciali.

Aree a rischio – rapporti con terzi

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie;
- investimenti con controparti.

Procedure applicate

In ogni caso, al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti Reati, i Destinatari del presente Modello, ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da Aqa ed ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati.

In particolare:

- la Società deve effettuare verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato ecc)⁹;
- deve essere prevista ed attuata una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- devono essere previsti ed attuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- devono essere previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, ecc.);
- devono essere determinati i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissati i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;

⁹ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione dei compiti, ruoli e responsabilità;
- specifica previsione di regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio.

Da ultimo, come già indicato nella parte generale del presente Modello, con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stata introdotta la fattispecie di reato dell'autoriciclaggio *ex art. 648 ter.1 c.p.*, che è stato considerato quale ulteriore Reato presupposto alla responsabilità penale degli enti *ex D.lgs. 231/2001*.

Rispetto al delitto di autoriciclaggio, tra i reati presupposti più significativi vi sono quelli tributari, che possono costituire un illecito prodromico al reato in questione.

Questi reati, non richiamati dal D.lgs. 231/2001 non sono altrimenti prevenuti dal Modello.

Nella società, però, vi è già una gestione ottimale di ogni aspetto fiscale effettuata dal Responsabile della direzione amministrativa.

In ogni caso, al fine di impedire la realizzazione del reato di autoriciclaggio, la Società attua le procedure già in vigore a presidio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sopra indicati.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente Parte Speciale.

L'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

7.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231 / 2001)

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono attività sensibili e

critiche per la realizzazione dei reati in esame.

Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari

Preliminarmente si deve precisare che sull'argomento non sono state ancora emanate da parte di Confindustria delle Linee Guida per la prevenzione dei reati tributari.

La Società pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione di tali illeciti.

Tale protocollo sarà oggetto di revisione nel momento in cui verranno emanate le predette Linee Guida o si consolideranno indicazioni sul punto da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Come esposto nella parte generale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n.154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs 74/2000.

In particolare oggi le condotte illecite previste dalla nuova categoria dei reati tributari possono per facilità espositiva essere distinte in due macro categorie:

- a) dichiarazioni fraudolente mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000) o mediante altri artifici (art. 3 D.lgs 74/2000) ed emissioni di fatture "false" (art. 8 D.lgs 74/2000);
- b) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs 74/2000).

Sulle dichiarazioni fraudolente occorre distinguere poi quelle soggettivamente inesistenti da quelle oggettivamente inesistenti.

La falsità delle fatture ha carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

In tal caso al fine di prevenire la commissione di tale tipo di illecito dovranno essere applicate le procedure previste in tema di accreditamento e controllo delle terze parti nonché le *policies* contabili ed amministrative in tema di controllo del ciclo passivo e ciclo attivo.

Nel caso di inesistenza dell'operazione, posta alla base della fattura, assoluta o parziale troveranno anche qui applicazione le procedure amministrative di controllo sulla corrispondenza tra fattura e servizio e/o bene reso dal lato passivo e attivo.

Tali dichiarazioni fraudolente devono avere quale finalità l'evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto e comportano una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. Pertanto troveranno qui applicazione le procedure applicate per prevenire i reati societari in particolare relativi alle falsità sociali.

Rispetto alle ipotesi di occultamento o distruzione di documenti contabili oltre alle procedure di controllo sopra richiamate troveranno qui applicazione le *policies* relative alla corretta gestione e tenuta della documentazione societaria previste dal Manuale della qualità e da altre procedure interne.

La Società ha peraltro una gestione telematica della documentazione contabile con un sistema di back up di tutta la documentazione societaria e pertanto tale rischio non appare così probabile.

Quanto all'ipotesi di sottrazione fraudolenta delle imposte potendosi attuare tramite atti di alienazione e/o altri atti simulatori dovrà essere previsto all'interno dell'organizzazione un

sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi. Inoltre è previsto che per operazioni di rilievo venga sempre interpellato l'organo di controllo che dovrà emettere una propria *opinione* sull'operazione, sentito il parere del responsabile legale.

In tale contesto la Società ritiene la formazione un momento importante ed utile per la prevenzione di tali reati.

Pertanto periodicamente per il personale amministrativo, coinvolto nelle aree di attività a rischio, è prevista una formazione specifica sul tema dei reati tributari.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte. Almeno una volta all'anno dovrà svolgere un controllo a campione sul ciclo attivo e ciclo passivo.

L'OdV dovrà programmare almeno un incontro con l'organo di controllo avente ad oggetto la verifica dell'assenza delle consumazioni di illeciti tributari.

L'OdV dovrà inoltre richiedere specificatamente ai soggetti apicali interessati da tali reati di segnalare eventuali criticità e/o operazioni sospette. La richiesta avverrà tramite la compilazione dei report apicali periodici previsti in tema di flussi informativi verso l'OdV. In caso di anomalie l'OdV si riserva di interpellare l'organo amministrativo per chiedere delucidazioni.